

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE:

obblighi ed opportunità

Andrea Fazi

Dottore commercialista in Roma – Componente Commissione Enti Terzo Settore

ODCEC di Roma

Udine, 14 aprile 2018

LE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

- L. 106/2016 Delega al governo per riforma TS
- D.LGS. 111/2017 Riforma Istituto 5x1000
- D.LGS. 112/2017 Nuova Impresa Sociale
- **D.LGS. 117/2017** **Codice Terzo Settore**

D.LGS 117 del 3/7/2017

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

- TITOLO I Disposizioni generali (artt. 1-3)
- TITOLO II Degli ETS in generale (artt. 4-16)
- TITOLO III Del volontario e dell'attività di volontariato (artt. 17-19)
- TITOLO IV Associazioni e Fondazioni del Terzo Settore (artt. 20-31)
- TITOLO V Particolari categorie di enti (artt. 32-44)
- TITOLO VI Registro Unico Nazionale Terzo Settore – RUNTS (artt. 45-54)
- TITOLO VII Dei rapporti con gli enti pubblici (artt. 55-57)
- TITOLO VIII Promozione e sostegno Enti del Terzo Settore (artt. 58-76)
- TITOLO IX Titoli di solidarietà ETS ed altre forme di finanza sociale (artt. 77-78)
- TITOLO X Regime fiscale degli ETS (artt. 79-89)
- TITOLO XI Dei controlli e del coordinamento (artt. 90-97)
- TITOLO XII Disposizioni transitorie e finali (artt. 98-104)

TITOLO I

Disposizioni generali

Finalità e oggetto (art.1)

Gli obiettivi legislativi:

- sostegno agli enti del Terzo settore per il perseguimento di finalità costituzionalmente rilevanti;
- ricerca del bene comune, coesione e protezione sociale, sviluppo della persona;
- riordino della disciplina.

Principi generali (art.2)

- Riconoscimento del valore e funzione sociale degli enti del terzo settore;
- perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Norme applicative (art.3)

Le fonti della disciplina:

- Codice Terzo Settore (che assurge a rango di fonte principale);
- c.c. e disposizioni di attuazione per quanto non previsto.

TITOLO II

Degli ETS in generale

Sono Enti del Terzo settore (Art.4):

- Organizzazioni di Volontariato - OdV (artt.32 e ss.)
- Associazioni di Promozione Sociale - APS (art.35 e ss.)
- Enti filantropici (art 37 e ss.)
- Reti associative (art.41 e ss.)
- Imprese sociali (Dlgs. 112/17)
- Cooperative sociali (L.381/91)
- soc.mutuo soccorso (L.3818/1886)
- Fondazioni (escluse le fondazioni bancarie)
- Enti religiosi civilmente riconosciuti (art.4 co.3)**
- Altri enti di carattere privato diversi dalle società.

Scopi degli Enti del Terzo Settore

Gli ETS perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo **svolgimento di una o più attività di interesse generale** in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, (art.5 co.1)
e sono iscritti al RUNTS

Attività di interesse generale (art.5)

sono 26, di seguito quelle più frequenti:

- Interventi e servizi sociali;
- interventi e prestazioni socio sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza e sostegno a distanza;
- cura di procedure di adozione internazionale;
- riqualificazione beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata.

Attività di interesse generale (art.5)

Devono essere coerenti con:

- Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente;

Devono essere svolte :

- In via esclusiva o principale;
- Senza scopo di lucro.

Opportunità

Le attività di cui all'art. 5 – a differenza di quanto previsto dall'art.10 co.2 del decaduto d.lgs. 460/97 – non devono essere necessariamente svolte a favore di specifici beneficiari (soggetti svantaggiati)

Attività diverse (art.6)

Gli ETS possono esercitare attività diverse da quelle elencate nell'art.5 a patto che :

- atto costitutivo e statuto lo consentano;
- siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale;
- siano svolte secondo criteri e limiti definiti dal Min. Lav. Pol.Soc. + Min Economia.

Enti religiosi civilmente riconosciuti

Ad essi le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art.5, a condizione che:

- per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che recepisca le norme del Codice e sia depositato nel RUNTS;
- per lo svolgimento di tali attività costituiscano un patrimonio destinato (cfr. art.10);
- tengano una contabilità separata.

Enti religiosi civilmente riconosciuti

Valutazioni di opportunità:

Per esempio su obbligo di patrimonio destinato

- No a trasferimento di eventuali fondi da ramo ETS all'ente (per attività istituzionale, aiuti alle missioni, fini di culto ecc..)
- Obbligo di devolvere eventuale patrimonio residuo ad altro ETS e non all'ente religioso in caso di scioglimento, estinzione ecc.

Per esempio su obblighi contabili ben delineati

Art.13 - obblighi civilistici: redazione bilancio e deposito

Art 87 - obblighi fiscali: scritture contabili, semplificate o meno;

ma anche opportunità di raggiungere finanziamenti pubblici, vantaggi fiscali su attività ex art.5 esercitate in forma imprenditoriale.

Enti religiosi civilmente riconosciuti

Il «Grande Dubbio» per gli enti religiosi:

conviene o non conviene istituire un ramo ETS?

L' iscrizione al RUNTS (art.11 e Titolo VI)

Gli ETS devono iscriversi al RUNTS ;

indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono iscriversi **anche** nel registro imprese.

Il Registro Unico Naz. del Terzo Settore (RUNTS)

E' articolato in 7 sezioni:

- Organizzazioni di Volontariato;
- Associazioni di Promozione Sociale;
- Enti filantropici;
- Imprese sociali (incluse le coop.sociali);
- Reti associative;
- Società di mutuo soccorso;
- Altri enti del Terzo Settore (carattere residuale)

Il Registro Unico Naz. del Terzo Settore (RUNTS)

Informazioni richieste per l'iscrizione:

- denominazione;
- forma giuridica;
- sede legale e secondarie;
- data costituzione;
- atto costitutivo e statuto;
- attività di interesse generale di cui all'art.5;
- codice fiscale e/o partita iva;
- possesso personalità giuridica e patrimonio;
- legale rappresentante e amministratori.

Il Registro Unico Naz. del Terzo Settore (RUNTS)

Informazioni da trasmettere:

- rendiconto o bilancio o bilancio sociale;
- rendiconto raccolte fondi;

(vanno depositati entro il 30 giugno di ogni anno);

- variazioni dati;
- modifiche statutarie;
- delibere di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione e cancellazione;

(vanno comunicate entro 30 giorni).

Il Registro Unico Naz. del Terzo Settore (RUNTS)

Quando entra in vigore:

- Entro 1 anno dall'entrata in vigore del D.Lgs.117/17 (3.8.18) il Min.Lav. definisce la procedura per l'iscrizione al RUNTS, la documentazione da presentare e le modalità di deposito degli atti;
- A partire dall'entrata in vigore di tale decreto, le regioni e province autonome avranno ulteriori 180 gg. per disciplinare i procedimenti per iscrizione e cancellazione degli enti; (3.2.2019);
- Il RUNTS sarà operativo entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica. **(CIOE' a metà 2019... ?)**

Il Registro Unico Naz. del Terzo Settore (RUNTS)

Cosa succede nel frattempo, cioè prima che il RUNTS sia effettivamente operativo?

Continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei vari registri.(cfr. art.101 co.2)

(Comunicazione Min.L.PS 29.12.17)

Gli enti costituitisi *ante* 3.8.17 saranno regolati dalle norme vigenti al momento della loro costituzione; gli enti costituitisi *post* 3.8.17 sono tenuti a conformarsi da subito ai contenuti delle disposizioni del Codice; l'iscrizione nei vari registri vale come iscrizione al RUNTS.

Aspetti civilistici degli ETS (artt.20 – 31)

Atto costitutivo e statuto (art.21)

L'atto costitutivo deve indicare:

- denominazione dell'ente;
- assenza di scopo di lucro e le finalità perseguite;
- attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- sede legale ed eventuali sedi secondarie;
- eventuale patrimonio iniziale;
- norme su ordinamento amministrativo e su rappresentanza.

Atto costitutivo e statuto (art.21)

- diritti e obblighi degli associati;
- requisiti per l'ammissione di nuovi associati, e relativa procedura di ammissione;
- nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori;
- norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o estinzione;
- durata dell'ente.

Atto costitutivo e statuto (art.21)

Lo statuto deve indicare:

- Le norme relative al funzionamento dell'ente:
(regole per CdA, assemblee, collegio sindacale o sindaco unico, approvazione del bilancio).

Esso costituisce parte integrante dell'atto costitutivo; in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono queste ultime.

Atto costitutivo e statuto (art.21)

opportunità

Gli enti che si adeguano alle disposizioni del CTS entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore (3 febbraio 2019) possono modificare gli statuti con le modalità previste per le assemblee ordinarie e la modifica è esente da imposta di registro (cfr. artt. 101 co2 – 82 co.3)

Personalità giuridica (art.22) opportunità

Associazioni e fondazioni in deroga al DPR 361/00 possono acquisire la personalità giuridica iscrivendosi al RUNTS tramite il notaio, che verifica:

- I requisiti ETS;
- Il patrimonio minimo (€15.000 per associazioni - €30.000 per fondazioni);

e trasmette la documentazione al competente ufficio del RUNTS.

Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per l'iscrizione ne dà comunicazione motivata entro 30 giorni ai fondatori/amm.ri dell'ente.

Personalità giuridica (art.22)

L'ente può, entro 30 giorni dalla comunicazione del notaio, domandare all'ufficio competente del RUNTS di disporre l'iscrizione.

Se entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il RUNTS non comunica ai richiedenti un diniego motivato o di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende **negata.**

L'organo di controllo (art.30)

obbligo - opportunità

E' obbligatorio quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale attivo stato patrimoniale > 110.000 euro;
- ricavi, rendite proventi, entrate > 220.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio : 5 unità

In caso di organo collegiale almeno uno dei componenti deve avere i requisiti richiesti dall'art. 2397 co.2 c.c.

Cosa deve fare concretamente l'organo di controllo?

L'organo di controllo (art.30)

- Vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- Monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ex art.14 CTS.

I componenti possono:

- procedere ad atti di ispezione e controllo;
- chiedere info/chiarimenti agli amm.ri su andamento dell'attività, su determinate operazioni sociali e affari.

Il revisore legale (art.31)

obbligo

E' obbligatorio quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale attivo stato patrimoniale > 1.100.000 euro;
- ricavi, rendite proventi, entrate > 2.200.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio : 12 unità.

L'obbligo di nominare il revisore legale dei conti viene nuovamente meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Profili di responsabilità (art.28)

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nelle associazioni (riconosciute e non riconosciute) e nelle fondazioni del Terzo Settore

rispondono

nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi sulla base delle disposizioni del codice civile (artt.da 2392 a 2396, 2407 c.c.) e art.15 D.lgs. 39/10.

Profili di responsabilità (art.28)

Essi devono adempiere ai loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'esercizio.

Responsabilità solidale verso l'ente per danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, o per non aver impedito conseguenze dannose se per es. a conoscenza di atti pregiudizievoli;

responsabilità verso creditori dell'ente per inosservanza degli obblighi di integrità del patrimonio;

previsione della possibilità di essere denunciati al Tribunale competente in relazione a determinate mancanze od omissioni (NO per Enti religiosi).

Aspetti fiscali degli ETS (TITOLO X)

Regime fiscale degli ETS

(art. 79)

Quali sono le attività NON COMMERCIALI?

- 1) Le attività di interesse generale (art.5), comprese quelle accreditate o convenzionate con amministrazioni pubbliche ita-stra, sono considerate non commerciali quando sono **svolte a titolo gratuito** o dietro versamento di corrispettivi che **non superano i costi effettivi** (diretti + indiretti).
- 2) I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche **occasionali** in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione;
- 3) contributi e apporti erogati da P.A.
- 4) attività svolta dagli ETS nei confronti dei propri associati, familiari e loro conviventi in conformità alle finalità istituzionali degli enti
- 5) le quote associative.

Regime fiscale degli ETS (art. 79)

Quali sono le attività COMMERCIALI?

1) Le attività di interesse generale (art.5), comprese quelle accreditate o convenzionate con amministrazioni pubbliche ita-stra, sono considerate commerciali quando **non sono svolte a titolo gratuito, ma dietro versamento di corrispettivi che superano i costi effettivi;**

2) Anche l'attività svolta dagli ETS nei confronti dei propri associati, familiari e loro conviventi in conformità alle finalità istituzionali degli enti, **se svolta verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi contributi e quote supplementari** determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto (art.79 co.6).

Regime forfetario generale

degli ETS non commerciali (art.80)

Regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa, avente carattere opzionale **per le attività commerciali** (non prevalenti o secondarie) svolte dagli ETS non commerciali:

Attività di prestazione di servizi

- Ricavi fino a 130.000 applic. coeff. 7%
- Ricavi tra 130.001 e 300.000 applic. coeff. 10%
- Ricavi oltre 300,000 applic. coeff. 17%

Altre attività

- Ricavi fino a 130.000 applic. coeff. 5%
- Ricavi tra 130.001 e 300.000 applic. coeff. 7%
- Ricavi oltre 300,000 applic. coeff. 14%

L'accesso al regime forfetario

L'opzione ha durata minima triennale e si esercita in:

- dichiarazione annuale;
- comunicazione inizio attività.

La revoca si esercita in:

- dichiarazione redditi;
- decorre dall'inizio dell'anno di imposta nel corso del quale la dichiarazione è presentata;

Viene esclusa l'applicabilità di studi di settore, parametri e indici sistematici di affidabilità.

Regime forfettario per le attività commerciali svolte da APS e OdV (art.86)

Se ricavi < 130 mila euro (o diverso limite event. autorizzato da CE):

IRES – coefficiente di redditività:

- su 1% dell'ammontare dei ricavi percepiti da OdV;
- su 3% dell'ammontare dei ricavi percepiti da APS;

Inoltre:

- esonero di registrazioni e tenuta delle scritture contabili;
- esonero da adempimenti IVA;
- esonero da obbligo di operare ritenute alla fonte (ma indicazione in DD.RR. di codice fiscale e importo pagato del percipiente);
- esclusione da studi settore, parametri e ISA;
- obbligo di conservazione di documenti emessi e ricevuti;
- obbligo di numerazione e conservazione fatture di acquisto, certificazione compensi ed emissione fatture.

Perdita della qualifica di ente non commerciale

Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli ETS assumono la qualifica di enti commerciali (quindi regime fiscale ordinario o semplificato e conseguenti obblighi) qualora i proventi delle attività ex art.5 svolte in forma di impresa superano le entrate derivanti dalle attività non commerciali.

Promozione e sostegno agli ETS

Misure di sostegno alle attività degli ETS (artt.67-71)

opportunità

Gli ETS in occasione di manifestazioni e iniziative temporanee possono:

- utilizzare mobili e immobili degli enti pubblici gratuitamente;
- somministrare alimenti e bevande previa segnalazione di inizio attività (SCIA);
- utilizzare i locali dove vengono svolte le attività istituzionali indipendentemente dalla destinazione urbanistica, poiché considerati compatibili con tutte le destinazioni d'uso; (oggi vale solo per le APS).

Risorse finanziarie (artt.72-75)

E' prevista l'istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, per iniziative e progetti promossi da OdV e APS iscritti al RUNTS.

Sono previsti specifici finanziamenti per acquisto autoambulanze e autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali utilizzati esclusivamente per le attività di interesse generale.

Sono previsti contributi (per ora solo per APS) per formazione interna, miglioramento organizzativo e gestionale, trasparenza.

Opportunità di finanziamento (artt.77-78)

Istituti di credito – titoli di solidarietà Art.77)

Obbligazioni e altri titoli di debito la cui raccolta gli istituti di credito emittenti dovranno destinare a sostegno delle attività degli ETS.

Social lending (art.78)

Prestiti tra privati che consentono di ottenere somme di denaro (prestiti) tramite utilizzo di internet a determinate condizioni.

Nuovi incentivi alle liberalità a favore degli ETS

Social bonus (Art.81)

Credito d'imposta spettante a coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli ETS che investono nel recupero di beni immobili inutilizzati o confiscati alla criminalità . E' pari a:

50% della liberalità per le persone fisiche;

65% della liberalità per gli enti o società.

Agevolazioni relative alle imposte indirette e tributi locali (art.82)

- Esenzione IMU-TASI;
- esenzione da imposte di successione, donazione, ipocatastali se trasferimento beni immobili a titolo gratuito;
- applicazione in misura fissa di registro ed ipocatastali se trasferimento beni immobili a titolo oneroso è fatto in favore di ETS e imprese sociali;
- imposta di registro e ipocatastali fisse per atti costitutivi e modifiche statutarie;
- esenzione da imposta di bollo;
- esenzione da imposta su intrattenimenti;
- esenzione da tasse concessione governativa.

Nuove detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art.83)

Persone fisiche

Detrazione IRPEF pari al 30% delle erogazioni liberali in favore degli ETS per un importo complessivo dell'erogazione, in ciascun periodo di imposta, non superiore ad euro 30.000. Tale % arriva al 35% se trattasi di beneficiario OdV.

Persone fisiche, enti e società

Liberalità in denaro o in natura deducibile dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Se la deduzione è superiore, tale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, non oltre il quarto.

TITOLO XI:

Dei controlli e del coordinamento

Controllo e vigilanza degli ETS (artt.90-97)

Cosa controlla il RUNTS (art. 93)

- La sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS;
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- il corretto adempimento degli obblighi derivanti da iscrizione a RUNTS;
- la verifica dei requisiti per avvalersi delle agevolazioni fiscali e 5x1000 derivanti da iscrizione a RUNTS;
- il corretto impiego delle eventuali risorse pubbliche erogate agli ETS.

Controllo e vigilanza degli ETS (artt.90-97)

Cosa controlla l'A.F. (art. 94)

L'A.F. attiverà controlli soprattutto in relazione al titolo X del CTS:

- possesso dei requisiti di ETS ai fini fiscali;
- rispetto delle disposizioni in materia di distribuzione di utili, devoluzione del patrimonio, formalità di bilancio e rendicontazione, libri sociali, corretto funzionamento della vita associativa;
- eventuale disconoscimento dello status di ETS (con trasmissione all'ufficio RUNTS degli elementi utili alla cancellazione dal registro).

Controllo e vigilanza degli ETS (artt.90-97)

Cosa controlla il Ministero Lavoro (art. 95)

La funzione di vigilanza del Min.Lav. è finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli ETS e del sistema dei controlli al fine di assicurare i principi di uniformità tra i registri regionali all'interno del RUNTS e una corretta osservanza della disciplina del CTS.

D.Lgs.111/17

Riforma del 5x1000

Principali novità

- Estensione della platea dei destinatari: tutti gli ETS,
- **MA SOLO GLI ETS SARANNO BENEFICIARI**
- previsione di nuove modalità di riparto delle scelte non espresse e dell'importo minimo erogabile;
- modifica delle modalità di ripartizione delle mancate scelte da parte dei contribuenti, finora suddivise in proporzione alle scelte ricevute.

D.Lgs.111/17

Riforma del 5x1000

Adeguamento delle norme sulla trasparenza

- Obbligo di redigere un rendiconto con relazione illustrativa su destinazione e utilizzo delle somme ricevute;
- trasmissione del rendiconto con relazione entro 30 gg. all'amministrazione erogatrice del contributo;
- pubblicazione sul proprio sito web degli importi percepiti e rendiconto, comunicandolo all'amministrazione erogatrice.

TITOLO XII:

Disposizioni transitorie e finali

Entrata in vigore della Riforma (art.104 co.1)

Cosa è già stato abrogato

1) (dal 3 agosto 2017):

- Tutte le norme su OdV, APS, ONLUS.

A tali enti continuano ad applicarsi in via transitoria le norme previgenti, a patto che si adeguino entro 18 mesi (3 febbraio 2019) e comunque fino all'operatività del RUNTS.

2) L.80/05 di convers. D.L. 35/05 – sulla deducibilità delle erogazioni liberali a OdV, APS e ONLUS.

Cosa è già entrato in vigore

1) (dal 3 agosto 2017):

- Tutte le norme del CTS, tranne alcune norme fiscali agevolate per OdV., APS, ONLUS

Entrata in vigore della Riforma (art.104 co.1)

Cosa è già entrato in vigore

2) (dal 1° gennaio 2018 solo per OdV-APS-ONLUS in via transitoria):

- Titoli di solidarietà (art.77)
- Social lending (art.78)
- Social bonus (art.81)
- Disposizioni in materia di imposte dirette e tributi locali (art.82)
- Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art.83)
- Esenzione IRES del reddito immobili di proprietà OdV e APS destinati esclusivamente ad attività non commerciale;
- Oneri deducibili per APS (art.102 co.1 lett.e)
- Oneri detraibili per APS (art.102 co.1 lett.f)
- Oneri detraibili per società mutuo soccorso (art. 102 co.1 lett.g)

Entrata in vigore della Riforma (art.104 co.1)

Cosa entrerà in vigore

1) (dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della CE):

- Tutte le altre disposizioni del Titolo X in materia di regime fiscale ETS che non sono ancora entrate in vigore (cfr. slide prec.)

Entrata in vigore della Riforma (art.104 co.1)

Cosa ci stiamo aspettando

- 1) (entro 3 agosto 2018): emanazione D.M. su:
 - Procedure di iscrizione al RUNTS ed elementi per elaborazione nuovi statuti;
 - indicazioni su attività connesse a quelle di interesse generale;
 - raccolta fondi e procedure;
 - modelli di bilancio e di rendiconto.

- 2) (entro data da definire): autorizzazione della CE all'avvio delle misure fiscali di favore per i vari enti, anche in relazione alla differenziazione tra attività commerciali e non commerciali.

- 3) (a getto continuo): Circolari esplicative dell'Ag.Entrate e decreti correttivi.

IL «Grande Dubbio» di tutti gli enti non profit:

conviene o non conviene divenire ETS?

DIPENDE

Occorrerà:

- analisi approfondita rispetto all'attività effettiva dell'ente;
- analisi approfondita rispetto ad eventuali attività future dell'ente;
- analisi approfondita sul dimensionamento attuale e futuro dell'ente;
- analisi approfondita sulle entrate attuali, future e potenziali dell'ente;
- analisi sulla opportunità o meno dell'ente di essere sottoposto a controlli probabilmente più continui e rigorosi.

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE
MA SOPRATTUTTO...
PER LA VOSTRA PAZIENZA**